



COMUNE DI GENOVA

Protocollo Informatico

Genova 30 giugno 2023

All. 1

Alla Presidente della Commissione Toponomastica  
Ai componenti della Commissione Toponomastica  
Ai Presidenti dei Municipi  
Ai Direttori dei Municipi  
Al Direttore Area Servizi Civici  
Al Dirigente Direzione Servizi Demografici  
All'Ufficio Toponomastica

LORO SEDI

**Oggetto:** riduzione dei tempi del processo di denominazione di vie, piazze e altri luoghi e targhe commemorative

Facendo seguito ad una analisi del processo in oggetto e tenuto conto della normativa vigente in materia, si rappresenta quanto segue:

PREMESSO CHE

- la competenza sulla toponomastica spetta alla Giunta Comunale come precisato con la Circolare del Ministero dell'Interno n. 10/1991;
- il Regolamento per gli adempimenti toponomastici ed ecografici adottato dal Consiglio Comunale di Genova con deliberazione n. 12 dell'11/02/2005 prevede la costituzione, le regole di funzionamento e le competenze della commissione toponomastica comunale;
- in particolare l'articolo 2 prevede che i Presidenti dei Consigli di Circoscrizione (ora Presidenti di Municipio) hanno diritto di voto soltanto se proponenti o se l'intitolazione riguarda il loro ambito territoriale;
- l'articolo 6 consente l'iniziativa a Enti Pubblici e privati, partiti politici, Consigli di Circoscrizione (oggi Municipi), Associazioni a carattere nazionale e locale, istituti, circoli, organizzazioni sindacali, comitati, singoli cittadini, a condizione che tale proposta sia valutata preventivamente dal Consiglio di Circoscrizione Competente (oggi Giunta Municipale o Presidente).
- alla Commissione Toponomastica è deferito un parere da rendere alla Giunta, sulla toponomastica e in particolare su: denominazioni da darsi alle nuove vie che si aprono in Genova, variazioni da apportarsi alla toponomastica esistente, targhe commemorative sul territorio comunale in luogo pubblico o aperto al pubblico. Detto parere è ai sensi dell'articolo 3 del regolamento:
  - 1) Consultivo



COMUNE DI GENOVA

- 2) Obbligatorio
  - 3) Non vincolante
- la legge n. 1188 del 1927, prevede l'autorizzazione statale del Prefetto per:
    - 1) intitolazione di strade e piazze, lapidi, monumenti e altri luoghi pubblici o aperti al pubblico
    - 2) autorizzazione alla deroga per l'intitolazione a persone che siano decedute da meno di 10 anni
    - 3) con il previo parere della Sovrintendenza per i beni culturali rispetto al luogo ("Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della Regia commissione provinciale per la conservazione dei monumenti").
    - 4) con il previo parere della Società di storia patria ("Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del prefetto o del sottoprefetto, udito il parere della [deputazione di storia patria], o, dove questa manchi, della società storica del luogo o della regione").
  - analoga disciplina era prevista per il mutamento di denominazione dal REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1923, n. 1158
  - l'articolo 10 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 prevede: "Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.
  - l'articolo 41 del dpr n. 223/1989 (regolamento anagrafico) prevede:
    - 1) che "ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente."
    - 2) definisce area di circolazione "ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità."
    - 3) richiama il regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili.
    - 4) che "In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione".
    - 5) che nell'ambito del territorio comunale non possa essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

Quanto sopra premesso, come rappresentato ai Presidenti di Municipio nell'incontro del 26 giugno scorso, si rende opportuno ridurre i tempi di conclusione del procedimento di toponomastica applicando i principi di semplificazione derivanti dalla legge n. 241/1990 e dalle altre norme di semplificazione.

Ricordato che il comma 1 dell'articolo 16 della legge n. 241/1990 dispone: Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

In particolare, tenuto conto della natura del parere richiesto che è obbligatorio, consultivo e non vincolante, si ritiene applicabile la disciplina del silenzio assenso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 241/1990 che testualmente dispone: "In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia



COMUNE DI GENOVA

rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere.”

Conseguentemente si stabilisce quanto segue:

- la valutazione preventiva del Municipio prevista dall'articolo 6 del regolamento toponomastica, per i casi ivi disciplinati, deve essere resa entro 5 giorni dalla richiesta da parte dell'ufficio toponomastica. In mancanza di parere espresso si considera operante l'istituto del silenzio assenso.
- la Commissione Toponomastica deve essere riunita (anche con modalità telematiche) e rendere il parere entro al massimo 20 giorni decorrenti dalla richiesta dell'ufficio toponomastica. Tale possibilità è prevista dall'articolo 2 del regolamento citato che consente al Presidente di convocare la suddetta commissione “ogni qual volta lo ritenga necessario”. Il relativo verbale deve essere redatto dall' ufficio preposto entro 3 giorni dalla riunione e deve dare atto delle motivazioni espresse da ogni componente, ciascuno per la propria competenza.
- i componenti della commissione, in caso di impossibilità a partecipare alla riunione, hanno facoltà di inviare per iscritto, entro la data della stessa, indicazione del loro voto e i motivi del medesimo, in coerenza con gli artt. 14 e 14 bis della L. 241/90 (conferenza di servizi in modalità asincrona). Per i componenti assenti alla riunione che non si siano avvalsi di tale facoltà, si considera operante il meccanismo del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 241/1990. Analogamente opererà il meccanismo del silenzio assenso qualora la commissione per qualsivoglia motivo non riesca a riunirsi nel termine dato e nessun componente abbia esercitato la facoltà sopra descritta.

Si allega per maggiore chiarezza diagramma di flusso del processo descritto.

La presente direttiva viene pubblicata su Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 33/2013.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale e Direttore Generale  
(Dott.ssa Concetta Orlando)  
documento firmato digitalmente